



# COMUNE DI CREMONA

## CONSIGLIO COMUNALE

### Deliberazione del Consiglio Comunale

NUMERO DI		SEDUTA DEL
Registro	Protocollo	
43		22 aprile 2004

Seduta Pubblica

L'anno duemilaquattro addì ventidue del mese di aprile in Cremona, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare, con la presidenza del Sig. Avv. Uliana Garoli in qualità di Presidente del Consiglio, la partecipazione del Sig. Segretario Generale Dott. Renzo Rebecchi e l'assistenza degli scrutatori Signori Margiotta – Quinzani – Demicheli

il seguente OGGETTO:

Modifica ed integrazione del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

All' inizio della trattazione sono presenti i seguenti Consiglieri :

<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>
ALOVISI P.e. GABRIELE	SI	MARGIOTTA Prof.ssa PALMA	SI
ARALDI Dott. FABIO	SI	NOLLI Dott. ROBERTO	NO
BERNERI Prof. GIANFRANCO	GIUST.	PANENA Dott. GABRIELE	SI
BODINI Dott. Prof. PAOLO	SI	PAREA Sig. FEDERICO	NO
CAMPAGNOLO Dott. STEFANO	SI	PEPE P.a LORENZO	SI
CARLINO Prof.ssa LAURA	SI	PIZZETTI Sig. LUCIANO	SI
CARNESELLA M.o GINO	SI	POLES P.i. EDUARDO	SI
CERASO Prof. GIUSEPPE	SI	PRESTI Sig. LUCIANO	SI
CIVELLO Sig. BIAGIO	SI	QUERCIAGROSSA Sig.ra MARIA LUISA	SI
DAL CONTE Ing. CARLO	SI	QUINZANI Sig. FERDINANDO	SI
DE PETRIS Dott. PETRIS	SI	RATTI Dott. DARIO	SI
DEMICHELI Sig. CLAUDIO	SI	RINALDI P.a. LUIGI	SI
DENTI M.o GIORGIO	SI	ROTELLI Prof. PIERLUIGI	GIUST.
FANTI Sig. MAURO	SI	SPIGAROLI Sig. FILIPPO	NO
FERABOLI Dott. GIORGIO	SI	SUPPINI M.o GIORGIO	GIUST.
FERRI Prof. AMEDEO	SI	TERMENINI Dott. ANTONIO	NO
GARIONI Dott. GIUSEPPE	SI	VILLA Sig.ra CELESTINA	SI
GAROLI Avv. ULIANA	SI	ZAMPINI M.a CINZIA	SI
GIORDANO Dott.ssa ILARIA RITA	SI	ZANIBELLI Sig. FRANCESCO	SI
GUARNERI Dott. AURELIO	SI	ZILIOLI Geom. CAMILLO	SI
MAFFINI Prof. ITALICO	SI		

COMUNE DI CREMONA – Archivio			
Categ.			

Il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare ed approvare la seguente deliberazione che la Giunta Comunale propone di assumere:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso:
  - che con propria deliberazione n° 139/67493 del 10 dicembre 1998, successivamente modificata a seguito di Ordinanza Istruttoria, con propria deliberazione n° 12/1108 del 25 febbraio 1999, approvava il regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - che con successive proprie deliberazioni n. 27/17739 del 25 marzo 1999, n. 8/6273 del 10 febbraio 2000, n. 3/7701 del 5 febbraio 2001, n. 127/910/02 del 20 dicembre 2001, n. 14/11662 del 27 febbraio 2003 apportava modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;
- ritenuto di integrare e modificare il regolamento suddetto stante le necessità di risolvere situazioni sorte nel corso del precedente anno di applicazione;
- ritenuto di dover variare, al fine di coordinare con la scadenza del pagamento Cosap già previsto al 30 giugno (art. 14, comma 2), le date di scadenza delle rate relative al pagamento del canone di cui all'art 14, comma 8, del vigente regolamento Cosap che prevede, per un importo complessivo superiore a € 260,00, di consentire la rateizzazione massima di quattro rate, spostando la scadenza della prima al 30 giugno e conseguentemente anche le altre;
- ritenuto opportuno prevedere una forma risarcitoria agli operatori del mercato nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, sospenda il mercato ambulanti rispetto a quello che è il calendario ordinario stabilito dal Comune;
- ritenuto di integrare, per il motivo suddetto, l'art. 6 – Sospensione, revoca, diniego di concessioni o autorizzazioni - comma 4 (prima dell'ultimo paragrafo) del regolamento con l'inserimento delle seguenti frasi: “Le concessioni relative alle occupazioni delle aree destinate a mercati attrezzati possono essere temporaneamente sospese previo indennizzo pari al 20% dell'importo del canone annuale dovuto dai titolari di posteggio che svolgono l'attività nell'ambito delle due giornate di mercato settimanali. Tale indennizzo verrà computato nella misura del 40% per coloro che sono autorizzati a svolgere un solo mercato nel corso della settimana. L'indennizzo, nelle forme sopra previste, sarà dovuto solo agli operatori che saranno oggetto dell'ordinanza di sospensione del posteggio emanate dall'amministrazione comunale.”;
- atteso che, a seguito dell'abrogazione del regolamento di Polizia Municipale approvato con propria deliberazione n° 68/36107 del 25 giugno 1998 conseguente all'entrata in vigore del nuovo regolamento di Polizia Municipale ed in particolare all'abrogazione dell'art. 9 del precedente regolamento, non reintrodotta nel nuovo testo regolamentare, a cui faceva riferimento l'art. 13, comma e), del regolamento Cosap, si è creato un vuoto normativo che si ritiene utile colmare reinserendo la fattispecie normativa e impositiva previgente;
- ritenuto pertanto di sostituire il comma e) dell'art 13 – Esenzioni – del regolamento in questione con il seguente comma: “Le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci. Sono esenti inoltre:
  - 1) le occupazioni temporanee con palchi, tavoli o altri materiali e/o strutture inerenti manifestazioni aventi fini patriottici, sindacali, di beneficenza, religiosi, di solidarietà sociale od effettuate da associazioni varie che non perseguono scopo di lucro, per non oltre 48 ore consecutive;
  - 2) i suonatori ambulanti, madonnari e simili, per non oltre 24 ore consecutive;
  - 3) le occupazioni con musiche per pubblico trattenimento, salvo quelle organizzate dai privati a scopo di lucro, per non oltre 24 ore consecutive;

- 4) le occupazioni effettuate dal 15 novembre sino alla prima domenica successiva alla ricorrenza dell'Epifania, con oggetti, strutture, attrezzature, eccetera, funzionali e legate intrinsecamente agli addobbi natalizi e che non perseguono fini di lucro;
  - 5) fotografi che ritraggono immagini della città;
  - 6) le occupazioni, consentite anche senza autorizzazione, di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili, fuorchè negli orari che possono essere stabiliti dall'Autorità Comunale”;
- preso atto che, con decreto legge approvato il 25 marzo 2004, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2004 e con esso anche il termine per l'approvazione dei regolamenti comunali ai sensi dell'art. 52, 2° comma, del D.Lgs. n. 446/97, con effetto 1° gennaio corrente anno;
  - acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente attinente il Bilancio, lo Sviluppo Economico e le Aziende e dalla Commissione Consiliare Permanente attinente gli Affari Istituzionali e le Riforme Organizzative riunitesi congiuntamente nella seduta del 20 aprile 2004;
  - visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in data 14 aprile 2004 e in data 21 aprile 2004 dal Direttore del Settore Gestione Entrate sulla regolarità tecnica e in data 14 aprile 2004 e in data 21 aprile 2004 dal Direttore del Settore Affari Economico Finanziari sulla regolarità contabile;
  - sentito il Relatore;

## D E L I B E R A

- modificare ed integrare, per le motivazione espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e più specificatamente:
  - sostituire il comma 8 dell'art. 14 come segue: “Per le occupazioni permanenti con canone d'importo complessivo superiore a € 260,00, su richiesta scritta del titolare della concessione e previo parere favorevole del Funzionario responsabile del procedimento, verrà consentito il pagamento fino ad un massimo di 4 rate scadenti il 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 30 novembre semprechè la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.”;
  - integrare l'art. 6, comma 4, prima dell'ultimo paragrafo, con le seguenti frasi: “Le concessioni relative alle occupazioni delle aree destinate a mercati attrezzati possono essere temporaneamente sospese previo indennizzo pari al 20% dell'importo del canone annuale dovuto dai titolari di posteggio che svolgono l'attività nell'ambito delle due giornate di mercato settimanali. Tale indennizzo verrà computato nella misura del 40% per coloro che sono autorizzati a svolgere un solo mercato nel corso della settimana. L'indennizzo, nelle forme sopra previste, sarà dovuto solo agli operatori che saranno oggetto dell'ordinanza di sospensione del posteggio emanata dall'Amministrazione Comunale.”
  - sostituire il comma e) dell'art. 13 con il seguente: “le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci. Sono esenti inoltre:
    - 1) le occupazioni temporanee con palchi, tavoli o altri materiali e/o strutture inerenti manifestazioni aventi fini patriottici, sindacali, di beneficenza, religiosi, di solidarietà sociale od effettuate da associazioni varie che non perseguono scopo di lucro, per non oltre 48 ore consecutive;
    - 2) i suonatori ambulanti, madonnari e simili, per non oltre 24 ore consecutive;
    - 3) le occupazioni con musiche per pubblico trattenimento, salvo quelle organizzate dai privati a scopo di lucro, per non oltre 24 ore consecutive;

- 4) le occupazioni effettuate dal 15 novembre sino alla prima domenica successiva alla ricorrenza dell'Epifania, con oggetti, strutture, attrezzature, eccetera, funzionali e legate intrinsecamente agli addobbi natalizi e che non perseguono fini di lucro;
- 5) fotografi che ritraggono immagini della città;
- 6) le occupazioni, consentite anche senza autorizzazione, di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili, fuorchè negli orari che possono essere stabiliti dall'Autorità Comunale”.

- Dare atto che con il presente provvedimento vengono salvaguardati gli equilibri di bilancio.
- Dare atto che il regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a seguito delle suddette modifiche ed integrazioni, risulta riformulato come da testo allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- Dare atto che le presenti modifiche ed integrazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2004.
- Dare atto che sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 così come dettagliatamente richiamato in premessa.
- Mandare copia del presente provvedimento ai Settori Affari Economico Finanziari, Affari Generali e Segreteria, Polizia Municipale, Gestione Territorio, Sviluppo Economico - Sportello Unico per le Imprese e per l'Edilizia, Lavori Pubblici e Programmazione Opere Pubbliche nonché al Servizio Legislazione Commerciale e Pubblici Spettacoli, alla P.O. Plateatico, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per quanto di rispettiva competenza.

Terminata l'illustrazione della pratica, durante la quale sono usciti i Consiglieri Ing. Francesco Zanibelli e Geom. Camillo Zilioli, pertanto i presenti sono n. 32, il Presidente pone in votazione la deliberazione, votazione che viene resa in forma palese a mezzo di sistema elettronico.

Essa ottiene il seguente risultato:

<b>voti favorevoli</b>	<b>n. 32</b>
<b>voti contrari</b>	<b>n. /</b>
<b>astenuti</b>	<b>n. /</b>

Constatato l'esito della votazione, debitamente accertato dagli scrutatori, proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti

**IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITA'**

FS/mb

Del che si è redatto il presente atto che, a' sensi degli articoli 77 e 108 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE

(Avv. Uliana Garoli)

IL SEGRETARIO GENERALE  
VERBALIZZANTE

(Dott. Renzo Rebecchi)